N. [redacted] /19 SENT.
N. [redacted] /19 CRON.
N. [redacted] /19 R.G.A.C.
N. _____ REP.

N. _____ SENT. N. _____ Cron.
N. _____ Rep. N. _____ R.G.

ESENTE DA DIRITTI
E REGISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di [redacted], ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n. [redacted] del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019

TRA

[redacted] (cf [redacted]) rappresentato e difeso dagli Avv. [redacted] con domicilio eletto presso e nello Studio del suo Avvocato in [redacted];

attore

E

TIM SPA. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] e con domicilio eletto presso il suo Studio in [redacted] alla Via [redacted];

convenuta

rimborsotelefonico.it

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig [redacted] conveniva in giudizio la TIM Spa per ivi sentire dichiarare l'inesistenza e/o inesigibilità del credito di € 297,58 portato dalla fatture emesse nei confronti dell'istante successivamente alla dichiarata risoluzione contrattuale, oltre al risarcimento del danno quantificato in € 500,00; con vittoria di spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio la TIM la quale, nel merito contestava la fondatezza dei fatti dedotti a sostegno della domanda, ritenendo tardivo il recesso esercitato.

La domanda è fondata e dunque merita accoglimento.

Nel merito è stato compiutamente provato che, all'esito della comunicazione all'utente della variazione delle condizioni contrattuali, che prevedevano altresì la possibilità del recesso senza penali né costi di disattivazione entro la data del 30 giugno 2018, l'attore ha tempestivamente e formalmente comunicato la propria volontà di recedere dal contratto telefonico, tramite raccomandata AR inviata in data 30.03.18 e ricevuta in data 19.04.19.Pertanto infondato è l'assunto della convenuta laddove asserisce che l'utente avrebbe proposto il recesso oltre il termine convenuto, ovvero il 31 marzo, sia perché la comunicazione prodotta in atti non reca l'anno di riferimento, e sia perché comunque la nota di disdetta è stata spedita in data 30.03.18 e quindi, anche a tutto voler concedere, entro il termine indicato dalla stessa convenuta.

Per tali motivi risultano indebite le richieste di pagamento portata dalla fatture del 04.05.2018 per la somma di € 297,58 e contenente i costi di disattivazione.Le somme ulteriormente ivi riportate e relative ai canoni per i prodotti in vendita rateale, in assenza di espressa richiesta e/o allegazione, tra l'altro non consentita in considerazione della tardiva costituzione della convenuta, non possono trovare ingresso in questa sede.

Infatti a mente dell'art. 1, co. III della legge n. 40/2007, che convertiva il decreto legge n. 7-2007'(c.d. decreto Bersani): "I contratti per adesione

rimborsotelefonico.it

stip tà del
con o altro
ope spese
non aranto
sen utorità
gara base a
qua della
facc carico
dell dagli
oper to un
pert ione"
e di co. III
della ma di
favo
In m iorme
post ghi di
corr ervizi
pubb lanno
river ta ai
reclami) va riconosciuto in favore dell'istante e liquidato in via equitativa ex art1226 CC in € 200,00 .

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, [redacted], definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da [redacted] contro TIM spa, in persona del legale rappr.te p.t., sulle conclusioni delle parti, così dispone:

- Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara non dovuto il pagamento della somma di € 297,58 portata dalla fattura TIM in premessa;
- Condanna la TIM spa in persona del legale rappr.te p.t., al pagamento in favore di [redacted] della somma di € 200,00 a titolo di risarcimento del danno
- Condanna TIM spa al pagamento delle competenze di giudizio che liquida in favore dell'istante in € 330,00 oltre accessori di

rimborsotelefonico.it

Legge e rimborso forfettario del 15% nonché al pagamento degli oneri per la fase di attivazione della procedura di mediazione, che liquida in € 60,00 oltre € 12.00 di spese; da distrarsi disgiuntamente in ragione del 50% in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

La sentenza è esecutiva come per Legge

[redacted] 12\11\19

Il Giudice di Pace [redacted]

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

Depositato in Cancelleria

14 NOV. 2019

[redacted]

Il Cancelliere

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. [redacted]

rimborsotelefonico.it